

TAR Roma 21/10/1999 n. 2377

legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.3

L'art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., come sostituito dall'art. 9 bis D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, il quale dispone che la definizione delle controversie relative ai lavori pubblici è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile (arbitrato che non prevede la presenza obbligatoria nell'organo decidente di un magistrato ordinario), non è applicabile ai contratti di appalto stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della detta norma.